



423/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80306** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis), rappresentato
e difeso dall'avv. Ignazio Sposito (c.f.
SPSGNZ79E12G812G),

contro

- **Presidenza del Consiglio dei ministri** (c.f.
80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*;
- **Ministero dell'economia e delle finanze** (c.f.
80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, in
persona del Ministro *pro tempore*;
- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

pro-tempore.

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
svolta l'udienza del 17 settembre 2025, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica
Sperapani.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 7 marzo 2024 il sig. XX

chiedeva di accertare il proprio diritto alla
rivalutazione della pensione e l'illegittimità della
parziale rivalutazione della pensione introdotte con
l'art. 1, commi 309 e 310, l. n. 197/2022, attuata
con determinazioni assunte dall'Inps con accrediti
delle somme pensionistiche dal 1° gennaio 2023.

Richiamate la disciplina legislativa e le pronunce
della Corte costituzionale intervenute nel tempo sul
tema della rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici (n. 372/1998, 250/2017, 234/2020),
evidenziava di aver introdotto il presente ricorso
per provocare un nuovo intervento della Corte
costituzionale sull'attuale meccanismo di
rivalutazione delle pensioni (con riferimento ai
parametri di cui gli artt. 3, 23, 36, 53 e 38 Cost.),
ritenuto violativo anche dei principi del diritto
dell'Unione europea (in particolare del divieto di

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

discriminazione basato sull'età di cui all'art. 21 della Carta dei diritti di Nizza e di cui alla giurisprudenza Mangold del 2005 nonché del principio della libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 45 TFUE) e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in particolare, protocollo n. 1 sulla proprietà).

2. All'udienza del 17 settembre 2025, come da verbale, nessuno è comparso sia per il ricorrente che per le Amministrazioni resistenti, non costituite in giudizio.

Il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Ai sensi dell'art. 155, comma 3, secondo periodo, c.g.c., "il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso". In base al successivo comma 5-bis "il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza".

Nel caso di specie, non risulta depositata agli atti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del giudizio la prova dell'avvenuta notificazione alle Amministrazioni resistenti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. A ciò si aggiunga che all'odierna udienza non sono comparsi né il ricorrente né le parti resistenti, le quali non risultano costituite in giudizio.

In proposito, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, la mancata prova della notifica alle controparti del ricorso e del decreto di fissazione di udienza impedisce radicalmente l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, configurando un'ipotesi di improcedibilità del ricorso (cfr. Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 51/2020; Sez. giur. Campania, sent. n. 31/2025 e giurisprudenza ivi citata).

Non vi è luogo all'applicazione dell'art. 155, comma 8, c.g.c., in base al quale se la controparte non si costituisce e sia rilevato un vizio che importi nullità della notificazione deve essere fissato con decreto un termine perentorio per rinnovare la notificazione, considerato che non vi è stato alcun atto di impulso in tal senso da parte del ricorrente. Inoltre, non essendovi alcuna prova dell'avvio del procedimento notificatorio da parte del ricorrente, deve darsi atto della sussistenza di un'ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(cfr. Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 51/2020; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 160/2020).

2. In considerazione dell'iter e dell'esito del giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, dichiara improcedibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 17 settembre 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

5 Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03



